IT

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ai sensi dell'articolo 263 TFUE, annullare la decisione SRB/ES/2022/18, dell'11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al FRU, nella parte riguardante la ricorrente;
- ai sensi dell'articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU (¹), del regolamento di esecuzione (²) e del regolamento delegato (³):
 - l'articolo 69, paragrafi 1 e 2, l'articolo 70, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento MRU;
 - l'articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5, 6, 7 e 20, nonché l'allegato I del regolamento delegato;
 - l'articolo 4 del regolamento di esecuzione;
- condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell'ambito della causa T-391/22, Société générale e a./CRU.

Ricorso proposto il 4 luglio 2022 — Crédit agricole e a. / CRU (Causa T-410/22)

(2022/C 311/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) e le altre 48 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ai sensi dell'articolo 263 TFUE, annullare la decisione SRB/ES/2022/18, dell'11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al FRU, nella parte riguardante le ricorrenti;
- ai sensi dell'articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU (¹), del regolamento di esecuzione (²) e del regolamento delegato (³):
 - l'articolo 69, paragrafi 1 e 2, l'articolo 70, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento MRU;

⁽¹) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 255, pag. 1).

 ⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
 (3) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

- l'articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5, 6, 7 e 20, nonché l'allegato I del regolamento delegato;
- l'articolo 4 del regolamento di esecuzione;
- condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell'ambito della causa T-391/22, Société générale e a./CRU.

- (¹) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 255, pag. 1).
- (2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
- (3) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

Ricorso proposto il 5 luglio 2022 — Dexia Crédit Local / CRU (Causa T-411/22)

(2022/C 311/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dexia Crédit Local (Parigi, Francia) (rappresentanti: H. Gilliams e J.-M. Gollier, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico, dell'11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al Fondo di risoluzione unico, recante il riferimento SRB/ES/2022/18;
- condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 (¹) da parte della decisione impugnata, nei limiti in cui essa fissa il livello-obiettivo per il 2022 a un ottavo dell'1,6 % dei depositi protetti negli Stati membri partecipanti al FRU.
- 2. Secondo motivo, vertente sull'illegittimità del regolamento delegato 2015/63 (²):
 - per violazione del principio di proporzionalità, in quanto il calcolo dei contributi ex ante al FRU, in primo luogo, non sarebbe in linea con gli obiettivi del regolamento n. 806/2014, in secondo luogo, non terrebbe conto del fatto che la ricorrente è un ente creditizio posto in liquidazione che beneficia di una garanzia pubblica e per il quale, in via di principio, non si farà mai ricorso al FRU e, in terzo luogo, renderebbe più onerosa la risoluzione ordinata dell'ente;
 - per violazione del principio della parità di trattamento, poiché esso tratterebbe in modo identico gli enti posti in liquidazione coperti da garanzia pubblica e gli enti operativi.
- 3. Terzo motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione da parte del CRU dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento per le stesse ragioni esposte nel secondo motivo, in quanto il CRU non avrebbe rispettato tali principi applicando alla ricorrente, senza alcun adeguamento, le disposizioni del regolamento delegato 2015/63.